



**Logos P.A.**  
Fondazione

www.logospa.it

### **DL n. 78 del 1 luglio 2009**

**Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi economica, il sostegno alle famiglie, la semplificazione e la stabilizzazione della finanza pubblica, nonché proroga di termini previsti da disposizioni legislative e della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

#### **Scheda di lettura sulle principali disposizioni per le Pubbliche amministrazioni (aggiornato al 21 luglio 09)**

A cura di Tiziana Flenghi e Roberto Mastrofini

#### **1) Lotta al ritardo nei pagamenti alle imprese**

In attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al DL 78/09, art. 9 prevede che:

- Le pubbliche amministrazioni adottino entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;
- Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio è effettuata anche dalle altre



**Logos P.A.**  
Fondazione

www.logospa.it

pubbliche amministrazioni. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;

- Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vigili sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenziando l'estrema criticità di tale norma, che rischia invece di paralizzare ulteriormente gli investimenti negli enti locali, si evidenzia quindi che il responsabile prima di impegnare la spesa deve:

1. verificare se esiste lo stanziamento di bilancio, come tra l'altro già stabilito dal Tuel;

2. verificare che quando da quell'impegno sorgerà la necessità di pagare, il pagamento possa avvenire rispettando i tempi previsti e i vincoli di finanza pubblica. Quindi, gli impegni per spesa in conto capitale sono possibili solo se, a normativa vigente, l'ente è in grado di smaltire tutti i residui passivi senza sfiorare gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno.

I nuovi obblighi investono non solo i funzionari che impegnano le spese, ma soprattutto i responsabili dei servizi finanziari, in quanto hanno la maggior parte delle conoscenze contabili e gestionali sull'intero sistema di bilancio nonché le competenze per fornire dati agli altri responsabili per verificare quanto richiesto dall'articolo 9 del decreto legge numero 78/2009.

Pertanto, si può ritenere che i responsabili dei servizi finanziari abbiano ancora ulteriori competenze, le cui modalità operative sono poi rimesse a discrezione di ogni ente secondo la propria organizzazione. Maggiore attenzione richiederà sicuramente il rilascio del visto di regolarità contabile sulle determinazioni che impegnano le spese ed appongono il vincolo sugli stanziamenti di bilancio.

È poi opportuno che il responsabile finanziario controlli il corretto adempimento dei nuovi obblighi da parte del funzionario che ha redatto l'atto di spesa e dia evidenza di ciò nel rilascio del proprio visto.

Il risultato negativo prodotto da tale norma è aggravato dalla previsione di una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al funzionario che non rispetti l'obbligo di accertamento, responsabilità che avrà la conseguenza certa di rallentare l'avvio di procedure per nuovi investimenti.

Molti commentatori hanno già rilevato problemi applicativi della norma in questione circa:



**Logos P.A.**  
Fondazione

www.logospa.it

- l'effettiva applicabilità delle nuove regole nella contabilità degli enti locali, contabilità di tipo finanziario basata sul criterio della competenza, che non prevede la programmazione dei flussi di cassa, né questa è compatibile con l'impostazione data dall'ordinamento contabile degli enti locali;
- la conseguente distanza temporale tra impegno di spesa, realizzazione della prestazione o dell'opera e successivo pagamento;
- l'incoerenza di tale normativa con i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno.

## **2) Patto di stabilità**

Un emendamento ha previsto l'introduzione dell'articolo 9-bis che consente agli enti locali soggetti al patto di stabilità di escludere dall'obiettivo dell'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31/12/09 per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi del titolo II della spesa risultanti dal rendiconto 2007, con l'effetto di svincolare dalle regole del patto di stabilità circa 1,5 miliardi di euro (piccola cifra, se confrontata con gli oltre 30 miliardi presenti nei bilanci degli enti locali e pronti per essere spesi).

La deroga è ammessa ai soli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità per il 2008 o che abbiano rispettato il patto nel triennio 2005-2007.

Altre novità sono previste con riferimento alla certificazione del rispetto del patto per l'anno 2008.

La scadenza, già prorogata a fine giugno dal DL 5/2009, viene ulteriormente spostata al 30 settembre. Inoltre, la sanzione prevista per la mancata trasmissione di tale certificazione (divieto di assunzione) permane solo fino a quando l'irregolarità non viene sanata.

## **3) Personale ed assunzioni**

Sono diverse le novità che toccano direttamente il personale dipendente degli enti locali contenute nel DL n. 78/2009.

Infatti il decreto introduce diverse correzioni di significativo rilievo che vengono incontro a richieste sindacali, tra le quali: l'ampliamento dei termini entro cui è possibile stabilizzare i lavoratori precari, ad esigenze prospettate dalle amministrazioni; l'allentamento dei vincoli dettati in materia di assunzioni flessibili; la scelta di attenuare le rigidità dettate in materia di assenze per malattia.

### *Stabilizzazioni*

Il decreto legge allunga al 31 dicembre 2012 il termine entro cui le amministrazioni possono stabilizzare il personale precario.

Si tratta ovviamente di una semplice possibilità rimessa alla autonomia discrezionale degli enti e pertanto non nasce in capo al personale precario alcun diritto o alcuna posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.

La prima novità è quindi rappresentata dal fatto che i termini sono allungati: la loro scadenza, sulla base delle previsioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008, poteva infatti essere collocata al prossimo 31 dicembre.

La seconda novità è che le stabilizzazioni possono essere realizzate solo ricorrendo a concorsi pubblici, quindi superando la possibilità della stabilizzazione diretta o del concorso riservato.

Nei concorsi pubblici potranno essere previste riserve per questo personale e/o la loro anzianità potrà essere valutata nell'ambito dei titoli.

L'unica possibilità di stabilizzazione diretta viene prevista per i dipendenti a tempo determinato, in possesso dei requisiti di anzianità triennale, che sono stati assunti nell'ambito dei posti per i quali è previsto il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

In quest'ultimo caso, le amministrazioni predispongono specifiche graduatorie e sottopongono questi lavoratori, sempre che ciò non sia avvenuto precedentemente, ad accertamento della idoneità.

Per i dipendenti che hanno maturato il requisito della anzianità triennale<sup>1</sup>, la norma prevede che le amministrazioni abbiano a disposizione, nel triennio 2010/2012, le seguenti due alternative per la stabilizzazione:

---

<sup>1</sup> I requisiti indicati all'articolo 1, comma 519 della L. 296/06 si riferiscono ai dipendenti della pubblica amministrazione i quali:

- siano già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
- conseguano il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006.

Gli stessi requisiti sono indicati al successivo comma 558 per quanto concerne le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno che procedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, nei limiti dei posti vacanti in organico.

All'articolo 3, comma 90 della legge 244/2007 si fa riferimento al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Per tale categoria le

- la riserva fino al 40% dei posti messi a concorso;
- valorizzare la loro esperienza in termini di punteggio aggiuntivo.

Questa seconda possibilità viene estesa anche ai collaboratori coordinati e continuativi, che hanno maturato tale requisito presso una qualunque Pubblica Amministrazione.

Tale seconda ipotesi si applica quindi alle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

- personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007;
- collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

La procedura da rispettare per poter procedere alle stabilizzazioni è quella contenuta all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

Inoltre, le PA devono agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate

Infine, al comma 13, si prevede che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni possano destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa vigente in materia, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei precedenti commi 10 e 11.

---

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, possono espletare la procedura di stabilizzazione prevista all'articolo 1, comma 526 della legge 296/2006 (vedi *infra*), mentre le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alla procedura di stabilizzazione disciplinata all'articolo 1, comma 558 della stessa legge 296.

### *Proroghe di concorsi ed assunzioni*

Sono stati, inoltre, prorogati i termini per le assunzioni di personale.

Di seguito l'elenco.

- Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
- Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
- Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010
- Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.
- Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

#### **4) Assenze per malattia**

Numerose e, sostanzialmente, tese ad introdurre alcune forme di temperamento delle asprezze contenute nelle disposizioni introdotte dal DL n. 112/2008, art 71, le norme previste dalla manovra estiva 2009.

In sintesi:

- la certificazione medica per le assenze superiori a 10 giorni e successive alla seconda nell'anno possono essere rilasciate anche dai medici convenzionati con il SSN;
- l'allungamento delle fasce orarie entro cui i dipendenti pubblici devono farsi trovare al proprio domicilio per essere sottoposti a visita medica di controllo viene abrogato;
- viene abrogato il divieto di considerare equiparate alle presenze le assenze, tranne alcuni casi previsti dalla normativa, ai fini della erogazione del trattamento



economico accessorio e, in particolare, della produttività e della indennità di risultato;

- gli oneri per le visite fiscali sono a carico delle ASL.

*Si fa presente che sulla materia delle assenze per malattia intervengono anche l'articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di "Produttività del lavoro pubblico", adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 (attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza) e gli articoli 19, comma 3 e 20, comma 1, lettera a), dell'A.S. 1167, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali", attualmente in corso di esame al Senato.*

A tal fine il seguente testo a fronte evidenzia le differenze tra il testo originario dell'articolo 71 del D.L. 112/2000, il testo vigente (come modificato dal D.L. in esame) e il testo che risulterebbe a seguito delle modifiche previste dal suddetto schema di decreto legislativo<sup>2</sup>.

D.L. 112/2008	D.L. 78/2009	Schema D.Lgs. n. 82
<b>Articolo 71 Controlli sulle assenze</b>	<b>Articolo 17, co. 23</b>	<b>Articolo 55-septies Controlli sulle assenze</b>
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.	1-bis. <b>A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale;</b>	
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni	2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni	1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni

<sup>2</sup> Fonte: Servizio Studi della Camera dei Deputati



D.L. 112/2008	D.L. 78/2009	Schema D.Lgs. n. 82
<b>Articolo 71 Controlli sulle assenze</b>	<b>Articolo 17, co. 23</b>	<b>Articolo 55-septies Controlli sulle assenze</b>
caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.	caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica <b>o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.</b>	caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica <b>o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.</b>
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. <b>Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</b>	3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.	5.L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. <b>Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</b>
<b>5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</b>	<i>Soppresso</i>	5 Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, della legge 8 marzo, n. 5, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.





D.L. 112/2008	D.L. 78/2009	Schema D.Lgs. n. 82
<b>Articolo 71</b> <b>Controlli sulle assenze</b>	<b>Articolo 17, co. 23</b>	<b>Articolo 55-septies</b> <b>Controlli sulle assenze</b>
	<b>5-bis.</b> Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.	
	<b>5-ter.</b> A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.	

La lettera b) dell'art. 17, comma 23 interviene sul comma 2 dell'articolo 71, in materia di certificazione della malattia.

Con la modifica introdotta, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

*Si segnala che sulla materia interviene anche l'articolo 55-septies, comma 1, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di "Produttività del lavoro pubblico", adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l'abrogazione dell'articolo 71, comma 2. Sulla materia interviene, altresì, l'articolo 19, comma 3, dell'A.S. 1167, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché*



**Logos P.A.**  
Fondazione

www.logospa.it

*misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame presso al Senato.*

La lettera c) modifica le disposizioni in materia di controlli.

Vengono cancellate le fasce orarie di reperibilità precedentemente introdotte dal comma 3 dell'articolo 71, vale a dire dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi e quindi riprendono vigore le precedenti fasce orarie.

Pertanto, riprendono vigore le precedenti fasce orarie di reperibilità dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

*Si segnala che sulla materia interviene anche l'articolo 55-septies, comma 5, dello schema di decreto legislativo n. 82, in tema di “Produttività del lavoro pubblico”, adottato dal Governo sulla base della delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della Legge 15/2009 ed attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, il quale prevede l'abrogazione dell'articolo 71, comma 3 del D.L. 112.*

La lettera d) abroga il comma 5 dell'articolo 71, il quale prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio (tutte le assenze dal servizio, non solamente quelle per malattia e per permesso retribuito) alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

*Si segnala che l'articolo 20, comma 1, lettera b), dell'A.S. 1167, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, attualmente in corso di esame al Senato, prevede anch'esso l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 71.*

Gli effetti dell'abrogazione riguardano le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La lettera e) introduce i commi 5-bis e 5-ter all'articolo 71 del D.L. 112.

Gli oneri derivanti dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. Pertanto, a decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del SSN e' individuata una quota di finanziamento destinata a tali scopi, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di



dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui medico - legali sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo (comma 5 ter).

## 5) Lavoro flessibile e incarichi

### *Assunzioni flessibili*

Il comma 26 dell'art. 17 modifica in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

- il lavoro accessorio viene inserito tra le forme di assunzione flessibile a cui le PA possono ricorrere; (lettera a);

Ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 5 del 2009) per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Le attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare .

- si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente al nucleo di valutazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c));
- le possibilità di dare preferenza ai lavoratori assunti più volte a tempo determinato e/o come stagionali nello stesso ente si applicano solamente al personale in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo (lettera d)<sup>3</sup>.

#### *Incarichi e controlli*

In tema di conferimento di incarichi di collaborazione vengono introdotte le seguenti disposizioni:

---

<sup>3</sup> I commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 5 del decreto n. 368/2001 disciplinano il diritto di precedenza dei lavoratori assunti a termine, prevedendo che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

A norma del comma 4-quinquies, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Resta da chiarire la precisazione secondo cui tali commi si applicano solo al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), posto che il comma 1 dell'art. 36 non contiene nessuna lett. b). Probabilmente si tratta di un refuso, e il riferimento è da intendersi al comma 1 dell'art. 35 e non dell'art. 36.



**Logos P.A.**  
Fondazione

www.logospa.it

1. nella relazione sulle assunzioni flessibili da inviare annualmente al nucleo di valutazione ed al Dipartimento della Funzione Pubblica vanno inserite anche le notizie sugli incarichi di collaborazione;
2. gli atti relativi a tali incarichi vanno trasmessi preventivamente alla sezione di controllo della Corte dei Conti. Occorre chiarire se tale disposizione sia applicabile anche agli enti locali ovvero solo alle amministrazioni dello Stato (comma 30 , art. 17).

Il comma 31 reca invece disposizioni in materia di controllo della Corte dei Conti.

Il Presidente della Corte dei Conti può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni che le sezioni regionali di controllo hanno risolto in modo differente, come spesso accade su temi rilevanti per gli Enti locali (patto di stabilità ed ICI). Le sezioni regionali di controllo dovranno adeguarsi alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

## 6) Anzianità contributiva

- Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva, di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano



**Logos P.A.**  
Fondazione

www.logospa.it

ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

- Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
- Dal 1° gennaio 2018 le impiegate della pubblica amministrazione andranno in pensione a 65 anni. In particolare, la riforma delle pensioni riguarda le donne già a partire dal 1950. Il requisito dell'età pensionabile si eleva da 60 a 61 anni dal 2010 e con un incremento di un anno ogni biennio raggiunge i 65 anni nel 2018. Non risentiranno delle novità le lavoratrici che entro la fine di quest'anno matureranno il diritto alla pensione (cioè a 60 anni di età, oltre al requisito dell'anzianità contributiva): potranno andare in pensione con le vecchie regole, anche se dopo il 1 gennaio 2010, chiedendo la certificazione del diritto alla pensione.
- A partire dal 1 gennaio 2015, i requisiti anagrafici d'accesso alle pensioni sono adeguati all'incremento della speranza di vita. Sono previste due tipologie di pensioni: quella retributiva e quella contributiva. La prima si rivolge ai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; la seconda a quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 1995. Alla prima si accede con almeno 20 anni di contributi (15 anni per chi era in servizio al 31 dicembre 1992) e l'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Alla seconda si accede con almeno 5 anni di contributi e l'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; oppure in presenza di 40 anni di contributi, a prescindere dall'età, ovvero con almeno 35 anni di contributi e l'età prevista per la pensione di anzianità.

## 7) Società pubbliche

L'articolo 19, comma 1, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 18 del D.L. 112/2008, con il quale si estendono le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, già a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del



D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, ad una serie di soggetti:

- società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara;
- società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica<sup>4</sup>.

Per tali società la norma prevede, inoltre, l'adeguamento delle proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva (comprese le indennità) e per consulenze.

- I termini per la dismissione delle società aventi per oggetto attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, scadevano il 30 giugno 2009. Il comma 2 dell'articolo 19 modifica alcuni commi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 e in particolare :
  - a) il comma 28, introducendo la previsione dell'invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere che autorizzano l'assunzione di nuove partecipazioni societarie e stabiliscono il mantenimento delle attuali;
  - b) il comma 29, disponendo una proroga al 30 settembre 2009 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate, prevedendo altresì che il mancato avvio delle procedure di cessione configuri responsabilità erariale.

Il comma 27 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto il **divieto** per le amministrazioni pubbliche **di costituire società** aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, nonché di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

E' invece sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza

<sup>4</sup> Si ricorda che l'art. 48 della Legge sviluppo approvata il 9 luglio in attesa di pubblicazione in GU modifica l'art. 13 del decreto Bersani: l'obbligo delle società pubbliche strumentali di operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti perde il carattere della esclusività, e il divieto di partecipare ad altre società o enti si restringe al territorio nazionale.



scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici secondo la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

## 8) Rifiuti

L'art. 23, comma 21 proroga il termine alla cui scadenza si consentiva il passaggio su base volontaria da parte dei Comuni da TARSU a Tariffa Integrata Ambientale (TIA). Termine che era al 30 giugno e che viene prorogato al 31 dicembre 2009. Tale possibilità era stata inserita con l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che aveva bloccato con il comma 1 anche per il 2009 il passaggio da TARSU a TIA, precedentemente differito al 31 dicembre 2008 dall'art. 1, comma 166, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

L'Anci ritiene tale proroga non necessaria, perché riguarda un atto volontario per i Comuni che "possono" applicare la TIA qualora lo ritengano necessario e dal 1 luglio al 31 dicembre avrebbero i tempi tecnici per avviare la TIA dal 2010.